

Codice A18080

D.D. 17 aprile 2015, n. 910

**Regio Decreto: 523/1904 - Polizia Fluviale: 5480 - Comuni: Ceva e Sale Langhe (Cn) - Corsi d'acqua: Torrente Cevetta e rio Recurezzo - Lavori: Richiesta di autorizzazione idraulica e concessione breve per la realizzazione di n. 2 guadi provvisori necessari per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del viadotto Mollere Sud. Richiedente: Societa' Autostrada Torino-Savona Spa - Moncalieri (To)**

In data 18/12/2014 l'Ing. Maurizio Deiana, in qualità di dirigente Tecnico della soc. Autostrada Torino – Savona Spa, con sede in C.so Trieste 170, Moncalieri, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione di n. 2 guadi provvisori, sul torrente Cevetta e sul rio Recurezzo, nei comuni di Ceva e Sale Langhe.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'ing. Pasqualato Giuseppe, iscritto all'Ordine degli ingegneri della Provincia di Milano al n. A 19116 – in base ai quali è prevista la realizzazione dei lavori di che trattasi.

Copia dell'avviso dell'istanza è rimasto pubblicato all'Albo Pretorio dei Comuni di Ceva e Sale Langhe per quindici giorni consecutivi (elaborati progettuali visibili presso lo scrivente Settore) senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta (date trasmissione relate di pubblicazione: 13.04.2015 e 14.04.2015, note prot. n. 21074/A18080 e n. 21178/A18080).

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali allegati all'istanza e delle integrazioni giunte in data 26/02/2015 prot. in entrata n. 10470, la realizzazione degli interventi in argomento è ritenuto ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque del torrente Cevetta e rio Recurezzo.

Nel caso in esame, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004, deve essere corrisposto il canone per l'occupazione di sedime demaniale e deve essere formalizzato un atto di concessione breve, ferma restando l'osservanza da parte del richiedente e dei suoi eventuali aventi causa delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti:

- le opere in progetto potranno essere realizzate solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione breve;
- i lavori in progetto dovranno essere eseguiti in modo tale da ridurre al minimo l'interferenza con gli alvei dei corsi d'acqua interessati;
- il posizionamento dei tubi in alveo dovrà essere realizzato in modo tale da evitare la loro asportazione per effetto della corrente;
- l'eventuale materiale litoide movimentato in alveo, non dovrà essere in alcun modo asportato ma utilizzato per imbottimenti e regolarizzazioni spondali, mantenendo inalterato il piano di campagna delle sponde;
- al termine del periodo di validità della concessione breve, le opere autorizzate dovranno essere completamente rimosse, avendo cura di ripristinare perfettamente lo stato dei luoghi ante intervento, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;

- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- vista la D.D. n. 1717/25.00 del 04/11/2005;
- vista la L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i.;
- vista la D.G.R. n. 5-5072 del 08/01/2007;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i.,

*determina*

di autorizzazione, ai soli fini idraulici, l'Ing. Maurizio Deiana, in qualità di dirigente Tecnico della soc. Autostrada Torino – Savona Spa, con sede in C.so Trieste 170, Moncalieri – ad eseguire i lavori in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. le opere dovranno essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
3. durante l'esecuzione dell'intervento non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
4. non potrà in alcun modo essere asportato o movimentato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
5. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
6. l'opera in argomento dovrà essere eseguita, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni uno, con la condizione che, una volta iniziata, dovrà essere eseguita senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
7. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore a mezzo di lettera raccomandata, le date di inizio e di ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
8. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni

del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

9. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo sia delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse fossero in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

11. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare a loro in conseguenza della presente autorizzazione;

12. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (autorizzazioni di cui al D.lgs n. 42/2004 – vincolo paesaggistico – alla L.R. 45/1989 – vincolo idrogeologico – ecc....);

13. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 e altresì pubblicata ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 33/2013.

Il Dirigente  
Mauro Picotto